Avv. Massimiliano Gioncada
Via Aldo Moro, 44 - 25124 Brescia (BS)

Brescia, li 18/06/2025

Ordine Assistenti Sociali della Toscana
Viale Spartaco Lavagnini, 18 - 50129 Firenze (FI)
PEC: oastoscana@postacert.toscana.it E-mail: info@oastoscana.it

Oggetto: parere in ordine a un quesito posto da codesto Ordine.

Mi è stata posta la seguente questione:

"Nei casi di affidamento familiare, ma anche nelle altre situazioni di limitazione della potestà genitoriale qualora sia nominato un tutore/curatore/curatore speciale può essere previsto un rimborso al tutore/curatore/curatore speciale e chi sostiene la spesa?
Nel caso inoltre che il minore sia in affidamento familiare giudiziario con genitori al di fuori del contesto nazionale e comunque privi di reddito è legittimo imputare agli affidatari l'eventuale rimborso del tutore?
Potrebbe essere richiesto in alternativa all'ente locale questo rimborso?
Inoltre è possibile per il tutore/curatore/curatore speciale ricorrere al gratuito patrocinio?"

Su di essa ritengo di esprimermi come di seguito.

In materia di diritto delle adozioni e tutela del minore, l'ufficio del tutore, in linea di principio, è normativamente (v. il Codice civile, all'art. 379) considerato gratuito.

Tuttavia, vi sono delle situazioni specifiche in cui il tutore può avere diritto a un compenso.

L'art. 379 c.c. prevede che il giudice tutelare possa, in casi particolari, assegnare un'indennità al tutore qualora l'incarico comporti un onere particolarmente gravoso.

La l. n. 184/1983, che disciplina l'adozione e l'affidamento dei minori, include disposizioni sul ruolo del tutore nell'ambito dell'adozione, ma non specifica dettagliatamente il compenso del tutore, lasciando spazio all'applicazione del principio generale di cui al Codice civile.

Il d.P.R. n. 115/2002 ribadisce che le spese di giustizia devono includere eventuali compensi per chi svolge ruoli ausiliari come quello del tutore, ma tali spese devono essere coperte in assenza di vincoli normativi specifici sulla gratuità dell'ufficio di tutore nel contesto civile.

In sintesi, sebbene la regola generale in Italia stabilisca la gratuità del ruolo del tutore, esistono eccezioni legate alla complessità e alla onerosità del compito svolto che

possono giustificare un compenso (come riconosciuto sia dalla giurisprudenza che dalla dottrina).

L'art. 379 c.c. va letto alla luce dell'interesse superiore del minore o del soggetto sottoposto a tutela, i cui bisogni e diritti risultano prevalenti.

Lo stesso articolo prevede un'eccezione di non trascurabile rilievo: il giudice tutelare, valutate le peculiari circostanze del caso, può fissare un'indennità a favore del tutore allorché l'incarico risulti particolarmente gravoso.

Sotto il profilo logico-giuridico, l'equilibrio tra gratuità e possibile corresponsione di un compenso si fonda sull'esigenza di non gravare eccessivamente sull'interessato, che potrebbe trovarsi privo di mezzi adeguati, e al contempo di non penalizzare il tutore che, in determinate ipotesi, sostiene attività e responsabilità molto impegnative.

L'attribuzione di un'indennità, infatti, non contrasta con la *ratio* del legislatore, poiché mira a preservare la funzione solidale e di assistenza che caratterizza la tutela, senza però trascurare le necessità operative e l'eventuale gravosità dell'incarico.

Sul piano pratico, è il giudice tutelare a dover valutare l'«*onere particolarmente gravoso*» ai sensi della norma citata, accertando – caso per caso – la portata dell'impegno richiesto al tutore: l'ampiezza delle incombenze, la durata del mandato, la complessità della gestione del patrimonio, nonché le condizioni personali e familiari del beneficiario.

Solo qualora questi elementi facciano emergere una situazione onerosa, il giudice potrà discrezionalmente stabilire un'indennità.

In tal modo, si garantisce che l'ufficio di tutore non sia snaturato sul piano solidaristico, ma al contempo si evita di imporre un carico eccessivo a chi vi adempie con diligenza e responsabilità.

In definitiva, se è vero che la regola generale resta la gratuità dell'ufficio tutorio, la stessa normativa interna contempla un meccanismo di bilanciamento tra spirito di servizio e giustizia retributiva, predisponendo un rimedio – l'indennità – da attivarsi in presenza di oneri obiettivamente rilevanti.

È importante, tuttavia, precisare che la materia può presentare delle specificità a seconda delle disposizioni regionali e delle prassi amministrative locali, anche se non mi risultano sentenze della Cassazione o di altre Corti che stabiliscano in modo univoco che sia il Comune il soggetto tenuto al pagamento in assenza di specifiche su base nazionale.

La questione relativa alla fonte di pagamento del compenso del tutore, quando riconosciuto dal Giudice, è effettivamente articolata e meno diretta.

La prassi giuridica generalmente indirizza il pagamento del compenso del tutore principalmente alle risorse del soggetto tutelato, se disponibili, o, in alternativa, a chi esercita la responsabilità genitoriale.

In linea generale, qualora il minore disponga di un patrimonio, le spese sostenute per il compenso del tutore si detraggono da tali risorse.

Questa modalità è coerente con l'obbligo di amministrare primariamente a beneficio del soggetto stesso.

In assenza di un patrimonio sufficiente del minore, il compenso del tutore può gravare sui genitori o su chi detiene la responsabilità genitoriale.

Il principio si fonda sulla premessa che chi ha l'obbligo giuridico di mantenere e assistere il minore dovrebbe provvedere anche alle spese connesse alla tutela.

Non esistono disposizioni generali che stabiliscano esplicitamente che il Comune debba farsi carico di tali spese una volta liquidate dal giudice.

Il Codice Civile non prevede un obbligo per l'ente locale di assumere il pagamento a meno che non vi siano specifiche disposizioni legislative o operative locali che delegano tale responsabilità.

La giurisprudenza dominante non ha definito obbligatoriamente il Comune come soggetto passivo per la corresponsione del compenso dei tutori.

È cruciale esaminare le circostanze individuali del caso di tutela per determinare la fonte appropriata di pagamento.

Le risorse del soggetto tutelato dovrebbero essere esplorate per prime, seguite dalla valutazione della capacità dei genitori e, solo come ultima istanza, esaminare il ricorso ad altre fonti, ove giustificato.

All'interno del quadro normativo attuale, dunque, il Comune non costituisce il referente principale per il pagamento dei compensi dei tutori, salvo disposizioni specifiche o eccezioni.

La figura del curatore speciale del minore, in particolare dopo la riforma c.d. "Cartabia", segue analoghi principi in merito alla corresponsione dei compensi, pur con talune peculiarità.

La riforma Cartabia ha rafforzato il ruolo del curatore speciale, specie nei procedimenti in cui è necessario tutelare i diritti del minore in modo indipendente dagli interessi dei genitori o di altri soggetti con “potestà”.

Il curatore speciale del minore agisce nei casi in cui vi sia un conflitto di interessi tra il minore e coloro che hanno la responsabilità genitoriale.

Analogamente al tutore, il compenso del curatore speciale non è posto a carico del Comune per default.

Il pagamento dovrebbe avvenire primariamente attraverso le risorse del minore, se esistenti. Altrimenti, similmente a quanto accade per il tutore, potrebbe essere valutato l'intervento dei genitori o di chi detiene la responsabilità legale.

La normativa non prevede esplicitamente che il compenso del curatore speciale debba essere sostenuto dal Comune, in conformità con quanto precedentemente discusso riguardo al tutore.

La giurisprudenza non ha ancora avuto modo di consolidare principi specifici post-riforma per la figura del curatore speciale, ma è verosimile che seguirà l'orientamento generale già in vigore per i tutori, focalizzandosi sulle disponibilità del minore e, in loro assenza, su chi detiene la responsabilità legale.

Appare oggettivamente illogico imporre agli affidatari, col proprio patrimonio, di sostenere gli oneri correlati all’eventuale indennizzo che il Giudice dovesse liquidare al tutore/curatore speciale.

E nemmeno mi consta di una normativa che ciò autorizzi.

Oltretutto, il concreto rischio è che, a fronte dell’insorgenza di una siffatta obbligazione, si riduca sensibilmente il numero dei soggetti che si dichiarano disponibili a ricoprire tale ruolo.

In merito alla possibilità per il tutore o il curatore speciale del minore di avvalersi del c.d. gratuito patrocinio, la normativa italiana prevede delle condizioni specifiche.

Detto istituto è regolato dal d.P.R. n. 115/2002, che stabilisce che i soggetti con un reddito imponibile a fini IRPEF inferiore ad una certa soglia, possono accedere al beneficio.

Tale soglia viene aggiornata periodicamente.

Per il minore stesso, il cui curatore speciale o tutore agisce in rappresentanza, il diritto al gratuito patrocinio può essere invocato indipendentemente dalle condizioni economiche del tutore, poiché quel che rileva è “la capacità economica” del minore.

Il beneficio si rivolge quindi al minore come soggetto tutelato.

Il tutore, o il curatore speciale, a tal fine deve presentare istanza, corredata di tutto quanto necessario e indicato, presso gli Ordini degli avvocati ovvero gli uffici giudiziari competenti.

È importante che la valutazione per l'accesso al gratuito patrocinio tenga conto anche del contesto processuale nel quale i predetti “rappresentanti” operano.

Se il gratuito patrocinio viene accordato, il minore o il soggetto tutelato è assistito in giudizio senza oneri a proprio carico.

§ § §

In questo è il mio parere.

Confidando di aver risposto alle Vostre aspettative ed interessi, almeno in punto di consapevolezza, resto in attesa di conoscere la Vostra opinione al riguardo e resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento eventualmente necessitato.

Con i migliori saluti.

Avv. Massimiliano Gioncada

GIONCADA MASSIMILIANO
2025.06.18 12:25:22
CN=GIONCADA MASSIMILIANO
C=IT
O=ORDINE AVVOCATI BRESC
2.5.4.97=VATIT-00887710176
RSA/2048 bits